

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Art. 1

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 267 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dall'art. 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 s.m.i. convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i., dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi di servizi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria, di progettazione esterna preliminare, definitiva, esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di importo inferiore a 100.000 euro, per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2.

Presupposti dell'affidamento

1. Ai sensi dell'art 90, comma 1°, del D. Lgs. 163/2006, e s.m.i., è possibile conferire gli incarichi di cui al successivo art. 3, quando sussistano le condizioni che legittimano l'affidamento esterno stabilite dall'art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, e s.m.i., ai soggetti di cui al comma 1 lettere d) e), f), g), h) del citato art.

90 e precisamente:

- lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L.23.11.1939 n° 1815, e s.m.i.;
- lett. e): società di professionisti;
- lett. f): società di ingegneria;
- lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, e s. s.m.i., in quanto compatibili;
- lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura con i requisiti indicati nell'art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 163/2006, e s.s.m.i..

2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni viene certificata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2 bis

Albo Aperto

Con il presente regolamento, si stabilisce di mantenere in essere l'Albo Aperto dei professionisti istituito con atto n. 191/2001, il quale rende possibile l'iscrizione on line, attuabile mediante l'accesso al sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.izs.it, di professionisti da selezionare per la procedura di cui all'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

si stabilisce altresì di considerare l'Albo di cui trattasi costantemente aggiornato, ogni qualvolta un professionista ne effettui richiesta on-line;

L'Albo di cui trattasi non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 (centomila) euro.

L'acquisizione della candidatura, mediante inserimento del professionista dopo l'iscrizione on-line avvenuta tramite il Portale Internet dell'Istituto, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Istituto, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico.

Art. 3

Servizi oggetto di affidamento

1. I servizi oggetto di affidamento sono:

- A) Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
B) Le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
- Prestazioni professionali speciali;
 - Prestazioni accessorie.

C) I servizi attinenti all'urbanistica;

D) I servizi attinenti alla pianificazione territoriale;

2. I servizi di cui ai precedenti punti B, C), D), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;
b) Redazione studi di fattibilità;
c) Validazione dei progetti;
d) Redazione calcoli statici;
e) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
f) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione);
g) Incarichi di assistenza di cantiere;
h) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;
i) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);
j) Incarichi geologici, geognostici e simili;
k) Servizi attinenti all'agronomia ed analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
l) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
m) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;
n) Prevenzione incendi attinente ai lavori pubblici.

3. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 4

Procedura di affidamento

1. Gli incarichi di progettazione di cui al precedente art. 3 di importo inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e .s.m.i. :

- qualora sussistono i requisiti minimi necessari per l'affidamento dell'incarico, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione, dal possesso di esperienze pregresse analoghe per tipologia e/o importo alla prestazione da affidare, dal possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dalla regolarità dal punto di vista contributivo, ai sensi dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- previa pubblicazione di un avviso di selezione ovvero effettuazione di indagine di mercato e/o consultazione dell'ALBO APERTO di cui all'art. 2 bis per raccogliere le candidature di almeno 5 (cinque) professionisti, se sussistono in tal numero soggetti idonei;

2. L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) oggetto dell'incarico;
b) requisiti richiesti;
c) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
d) tempi di esecuzione;
e) altre indicazioni relative alla prestazione;
f) termine per la presentazione delle candidature (15 gg);
g) indicazione del criterio di valutazione;
h) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti;

- i) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il Responsabile, che ha indetto la procedura di affidamento dell'incarico, sulla documentazione presentata;
- l) eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico;

3. Qualora si scelga la procedura negoziata/in economia senza pubblicazione di un bando di gara si deve procedere alla selezione di almeno cinque operatori economici da consultare nell'Albo Aperto di cui all'art. 2 bis a disposizione dell'Istituto se sussistono in tale numero soggetti idonei.

4. Per l'affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro si potrà procedere, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante affidamento diretto.

Art. 5 *Pubblicità*

1. Il responsabile del procedimento, contestualmente alla certificazione di indisponibilità di personale interno dispone anche in ordine al regime pubblicitario da applicare alle procedure di conferimento di incarico di cui all'art 4.

2. La post informazione è comunque effettuata per tutti gli affidamenti di incarico professionale tramite pubblicazione sul sito internet dell'istituto.

Art. 6 *Rotazione – Condizioni per l'incarico*

1. Al professionista esterno può essere affidato un incarico professionale di cui agli articoli 2 e 3 tranne che:

- a) nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento siano stati affidati altri incarichi, allo stesso professionista (anche qualora partecipante in A.T.I. con altri soggetti) incarichi per un importo complessivo superiore a 50.000,00 Euro (Cassa ed IVA esclusa);
- b) nel corso dei 12 mesi precedenti al conferimento siano stati affidati, allo stesso professionista (anche qualora partecipante in A.T.I. con altri soggetti) più di 3 (tre) incarichi professionali;
- c) un incarico affidato precedentemente abbia dato luogo a contenzioso o risarcimento danni a carico dell'Istituto o collaudo sfavorevole per cause imputabili al professionista medesimo.

2. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non trovano applicazione nei casi di affidamento di incarichi professionali nell'ambito di lavori di somma urgenza.

Art. 7 *Corrispettivi*

1. Il Responsabile del Procedimento può affidare i servizi di cui all'articolo 3 del presente regolamento mediante l'utilizzo di due criteri:

- a) Il prezzo più basso;
- b) L'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso del prezzo più basso la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, trattandosi di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, e s.m.i., sulla valutazione della congruità delle offerte.

2. Il responsabile del procedimento deve calcolare il compenso da porre a base di gara in misura adeguata all'importanza dell'opera da progettare. Ai fini di tale determinazione è possibile utilizzare il D.M. 31 Ottobre 2013 n. 143.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, e s.m.i. le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Art. 8

Convenzioni / lettere di incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti mediante scrittura privata o mediante una lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato quando l'importo è inferiore a 40.000 euro.
2. la scrittura privata o la lettera d'incarico deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi contrattuali:
 - a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);
 - b) Corrispettivo computato sulla base di quanto stabilito dal precedente art.7;
 - c) Sconti;
 - d) Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
 - e) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
 - f) Previsione di clausole risolutive espresse;
 - g) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - h) Clausole riferite alla specificità della prestazione.

Art. 9

Giovani professionisti

1. Sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale da meno di cinque anni.
2. Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro nell'avviso di selezione potrà essere attribuito un titolo di merito alla presenza nel gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

Art. 10

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento diventa esecutivo ed efficace con l'intervenuta esecutività delle deliberazioni di approvazione e non necessita di duplice pubblicazione. Ogni successiva ed eventuale innovazione e/o variazione dello stesso, al fine di esplicitare efficacia, deve essere formalmente recepita attraverso l'approvazione da parte dei medesimi organi competenti.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 30 DEL 27 GENNAIO 2015